



*A domanda Risponde Stefano USAI*  
**Novità in tema di revisione prezzi e l'appalto  
integrato nel nuovo codice dei contratti**

*2 febbraio 2023  
dalle ore 15.00 alle ore 16.00*

# Revisione prezzi novità legislative, di prassi e giurisprudenzia li

Parere ANAC parere dell'11 gennaio 2023 n. 67

**1. Le previsioni nella legge di gara ex art. 106 del Codice (da distinguere situazione ante DL 4/2022);**

**2. Tra le norme meno recenti** In particolare, l'art. 1-septies del d.l. 73/2021 ("Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici"), conv. in l.106/2021, infatti, ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche con riguardo alle **variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021**, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, come rilevate **dal MIMS con decreto, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022**. Tale compensazione è applicabile agli appalti in corso di esecuzione, nei limiti e alle condizioni fissate dalla norma, **fino all'approvazione degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione** (in tal senso delibera Anac n. 63/2022 – AG1/2022 e pareri MIMS n. 1222/2022, n. 1227/2022)".

Revisione  
prezzi novità  
legislative, di  
prassi e  
giurisprudenzia  
li – art. 29 dl  
4/2022

che «per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, **in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta,** anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. **In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7».**

# Revisione prezzi novità legislative, di prassi e giurisprudenzia li – art. 29 dl 4/2022 – c-7

si possono utilizzare:

- 1 le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti,
- 2, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.
- 3, Possono altresì essere utilizzate le **somme derivanti da ribassi d'asta**, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,
- 4, nonché le somme disponibili relative **ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.**

Revisione  
prezzi novità  
legislative, di  
prassi e  
giurisprudenzia  
li – art. 29 dl  
4/2022

Il comma 3 specifica al riguardo che «La compensazione di cui al comma 1, lettera b) **è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti** al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori». Per espressa previsione normativa, pertanto, la compensazione prevista dall'art. 29 del d.l. 4/2022, **si applica agli appalti affidati successivamente all'entrata in vigore del d.l. e con riguardo " al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori"**.

# Revisione prezzi novità legislative, di prassi e giurisprudenziali

Tra le norme più recenti, oggetto di modifica come anticipato con la recente legge di bilancio per il 2023, deve essere ricordato l'articolo 26 del DL 50/2022 ("Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina") conv. in l.n. 91/2022.

La disposizione ha previsto, in deroga all'art. 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e limitatamente all'anno 2022 (ma è importante ora vedere le modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2023), **l'aggiornamento dei prezzi regionali entro il 31 luglio 2022 (comma 2) prevedendo altresì, nelle more di tale aggiornamento, per la determinazione dei prezzi dei prodotti, un incremento degli stessi fino al 20% rispetto ai prezzi aggiornati al 31 dicembre 2021 (comma 3).**

# Revisione prezzi novità legislative, di prassi e giurisprudenziali

Come indicato al comma 1 dell'art. 26 citato, la norma trova applicazione in relazione agli appalti pubblici di lavori (inclusi quelli affidati a contraente generale), **aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 e con riguardo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022**, per i quali lo stato di avanzamento dei lavori «è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3» (art. 26, co.3). **Pertanto «solo le lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2022 possono essere oggetto dell'adeguamento prezzi in questione» (parere Mims n. 1487/2022, in termini n. 1464/2022). termine finale di presentazione entro il 31 dicembre**

## Revisione prezzi novità legislative, di prassi e giurisprudenziali

**Legge 197/2022** - le norme del DL 4/2022 sono state recentemente modificata dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025") che ha aggiunto all'art. 26, (tra l'altro) i commi 6-bis e 6-ter. Il comma 6-bis estende la misura dell'adeguamento prezzi prevista dall'art. 26, ai lavori annotati nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con riferimento ad appalti aggiudicati sulla base di offerte "con termine finale di presentazione compreso **tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022**" e relativamente alle lavorazioni "eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023".

# Revisione prezzi novità legislative, di prassi e giurisprudenziali

Il comma 6-ter,(aggiunto dalla legge di bilancio 197/2022) invece, stabilisce che «Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, **relativi anche ad accordi quadro** di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso **tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura **dell'80 per cento**».

# La possibilità di adottare varianti

## La possibilità di adottare varianti

- L'ANAC ricorda, altresì che con la previsione dell'art. 7, commi 2-ter e 2-quater, del d.l. 36/2022, ha chiarito che **tra le circostanze impreviste e imprevedibili che intervengano nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, e che possono dare luogo a variante contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.c), n.1 del Codice, è incluso l'aumento considerevole dei prezzi dei materiali, nei termini ed entro i limiti indicati dalla norma e sopra illustrati**

## Tar Campania, n. 684/2023

- Difatti, pur avendo l'amministrazione dichiarato di voler applicare le variazioni dei prezzi secondo gli indici Istat/Foi, tuttavia ha poi erroneamente determinato l'importo finale, applicando la variazione percentuale intervenuta tra l'indice Istat di ciascun mese con quello del mese precedente e non con quello della data di inizio appalto, con una considerevole riduzione dei risultati, non diversamente giustificata, che spiega l'incongruenza con l'importo richiesto dall'appaltatrice (cfr. pag. 16 della relazione del verificatore).

## Divieti e deroghe per l'appalto integrato

In linea generale l'appalto integrato **è vietato in ragione della disciplina contenuta nell'art. 59, comma 1, del d.lgs. 50/2016.** Dal divieto sono esclusi gli affidamenti a contraente generale, con finanza di progetto, in concessione, in partenariato pubblico privato, con contratto di disponibilità o locazione finanziaria e in caso di realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo.

L'art. 1 bis della predetta disposizione (inserito dall'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 56/2017), consente tuttavia l'espletamento di questa tipologia di appalto se l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto di affidamento è "nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo".

## Divieti e deroghe

Il divieto di affidare lavori con appalto integrato è stato oggetto di sospensione fino al 30 giugno 2023 per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. b) della l. n. 55/2019, come modificata dall'art. 8, comma 7 del d.l. n. 76/2020, convertito nella l. 120/2020, ed ancora, per effetto del differimento previsto dall'art. 52, comma 1, lett. a) della l. n. 108/2021; va, peraltro, considerato che per gli appalti nell'ambito del PNRR/PNC l'affidamento di progettazione ed esecuzione è ammesso sulla base di quanto previsto dall'art. 48, comma 5 del d.l. n. 77/2021, convertito nella l. n. 108/2021.

# Legge delega

La legge delega ha affidato al legislatore delegato il compito di individuare le "ipotesi" in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta" (art. 1, comma 2, lett. ee) della l. n. 78/2022).

Nuovo Codice  
Art. 44/1

1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria

## Relazione tecnica

Il comma 1 consente l'appalto integrato per i lavori, rimettendo alla stazione appaltante o all'ente concedente, se qualificato, all'atto della decisione di contrarre, di poter stabilire che il contratto abbia per oggetto **la progettazione esecutiva** e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica previamente approvato; una facoltà, di converso, non esercitabile per appalti che abbiano ad oggetto opere di manutenzione ordinaria.

**In sostanza, si prevede di liberalizzare ulteriormente lo strumento dell'appalto integrato, stabilendo come uniche eccezioni all'utilizzo di tale procedura gli appalti aventi ad oggetto opere di manutenzione ordinaria sprovvisti di progetto esecutivo.**

44/2

- 2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto

## Relazione tecnica

- Il comma 2 prevede che l'opzione per l'appalto integrato debba essere motivata con riferimento alle esigenze tecniche e tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.

- Ciò comporta che, nella determinazione a contrarre, la stazione appaltante è tenuta ad esplicitare che sussistono le condizioni legittimanti, ovvero che l'affidamento in corso di svolgimento non rientra nelle categorie per le quali è escluso l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione e che abbia ad oggetto lavori complessi.

3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

44/3

## Relazione tecnica

Il comma 3 pone un principio di particolare specializzazione professionale nei confronti degli operatori da ammettere alle procedure di affidamento di appalti integrati, stabilendosi che debbano possedere i requisiti prescritti per i progettisti o, in mancanza, debbano avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta (e, quindi, da individuare preventivamente nella compagine che partecipa alla gara), ovvero, in alternativa, partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Quale profilo innovativo, si prevede che la qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

44/4

## Relazione tecnica

- Il comma 4 stabilisce che le offerte relative ad appalti integrati siano valutate mediante il solo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e che si indichi distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

Tale previsione non è da ritenere derogabile mediante il ricorso alle procedure negoziate senza bando, che ai sensi dell'art. 1, comma 3 del d.l. n. 76/2020 consentono, a determinate condizioni, di avvalersi del criterio del prezzo più basso.

## Sul criterio (art. 1, comma 3 DL 76/2020)

*3. (...) Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'[articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.*

44/5

- *5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42*

# Relazione tecnica

- Il comma 5 prevede che l'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo al fine di evitare che la verifica della progettazione determini rallentamenti o blocchi della procedura.

# Verifica della progettazione 42/1

1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. ***In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.***

42/2

2. *Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo*

42/3

3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. *I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

## Relazione tecnica

Nel comma 3 è stato ripreso il tema della semplificazione amministrativa in relazione ai rapporti tra le attività di verifica del progetto e l'ottenimento delle diverse autorizzazioni amministrative. Un'importante novità, che trae spunto dalla disciplina di cui all'art. 44 del d.l. n. 77/2021, è che l'attività di verifica comprende anche l'ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli enti competenti nel corso della conferenza di servizi prima dell'avvio della fase di affidamento, a garanzia della effettiva possibilità di dar corso all'esecuzione dei lavori senza la necessità di ulteriori approvazioni o autorizzazioni.

# Relazione tecnica

Le attività di controllo previste dal processo di verifica dei progetti presentano, inoltre, ampie aree di sovrapposizione con le autorizzazioni di diversi enti, specialmente per quanto attiene alle materie disciplinate dal DPR n. 380/2001 (titoli edilizi, strutture in cemento armato e acciaio, costruzioni in zona sismica). A tal fine, il comma prevede che la conformità alle norme tecniche, accertata in sede di verifica del progetto, assolve anche gli obblighi di deposito e autorizzazione per le costruzioni in zona sismica ed integra denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati dalla verifica, sono soggetti a deposito con modalità telematica presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

42/4

4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. *La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista.* Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

42/5

- 5. L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere

# Allegato I/7 – relazione tecnica

Questo allegato contiene la disciplina dei contenuti della progettazione nei suoi due diversi livelli, nonché della verifica della progettazione medesima, dando attuazione agli articoli da 41 a 44 del codice.

Si tratta di un allegato fortemente innovativo rispetto alla disciplina previgente, nella cui predisposizione si è tenuto conto delle norme del previgente d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, costituenti ancora la disciplina attuativa vigente su questi aspetti, ma anche di provvedimenti elaborati e mai entrati in vigore, quali lo schema di decreto ministeriale recante “Definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali” e lo schema di regolamento unico predisposto in attuazione dell’articolo 216, comma 27-octies, del d.lgs. n. 50/2016, nonché del d.m. 1 dicembre 2017, n. 560, con il quale, ai sensi dell’articolo 23, comma 13, del codice vigente, sono stati definiti i tempi e le modalità della progressiva, obbligatoria introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche, dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (c.d. “appalti BIM”)

## Allegato I/7 – relazione tecnica

Tra i principali aspetti innovativi introdotti dal nuovo codice, in relazione ai contenuti e alle modalità di elaborazione del progetto, ai quali l'allegato si conforma, vanno richiamati in particolare:

- a) la semplificazione dei livelli di progettazione, con la riduzione degli stessi a due, il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e il progetto esecutivo (articolo 41 del codice);
- b) la crescente valorizzazione dell'uso di tecnologie digitali per l'attività di progettazione (articolo 43 del codice).

# Allegato I/7 – relazione tecnica

- Per quanto riguarda la verifica e la validazione del progetto, le norme dell'allegato recepiscono le ulteriori novità introdotte dal nuovo codice, con la tendenziale devoluzione di tali attività alla stessa stazione appaltante, per tramite del RUP o delle proprie strutture tecniche e amministrative, e la perimetrazione a casi tipizzati della esternalizzazione di tali prestazioni tecniche.

All.1/7

- *Articolo 4.*
- *Livelli della progettazione di lavori pubblici.*
- *1. Ai sensi dell'articolo 41 del codice, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:*
  - a) progetto di fattibilità tecnica ed economica;*
  - b) progetto esecutivo.*

44/6

*6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.*

## Relazione tecnica

Il comma 6 introduce una forma di garanzia in favore dei progettisti, prevedendo la possibilità di pagamento diretto da parte della stazione appaltante, la quale ne specifica le modalità per la corresponsione nei documenti di gara. In particolare, si stabilisce che nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica, fin dai documenti di gara, le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

# Art. 108 criteri di aggiudicazione

Il comma 2 prevede ipotesi in cui le stazioni appaltanti sono vincolate all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Si tratta in particolare:

- a) dei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;
- b) dei contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) dei contratti di servizi e delle forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

# Art. 108 criteri di aggiudicazione

- d) degli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- **e) degli affidamenti di appalto integrato.**
- Le soglie previste dalle lettere b) e c) sono state alzate da 40.000 a 140.000, sia per esigenze di carattere sistematico, sia in considerazione del mutamento del quadro economico e sociale, sia per il limitato ambito applicativo residuo per le procedure diverse dall'affidamento diretto in tali ipotesi

quesiti

- È PREVISTA L'INVERSIONE PROCEDIMENTALE NEL NUOVO CODICE APPALTI E SOPRATTUTTO CON QUALI LIMITI?
- PROCEDURA NEGOZIATA (**AVVIATA A FINE NOVEMBRE 2022**) PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI DI DURATA DI 1 ANNO: IL CAPITOLATO ESCLUDE ESPRESSAMENTE LA REVISIONE PREZZI. TALE CLAUSOLA È LEGITTIMA? COME FUNZIONA LA CLAUSOLA REVISIONALE?
- E' POSSIBILE ANALIZZARE LA CLAUSOLA DI REVISIONE DEL PREZZO NELL'OTTICA DEGLI AFFIDAMENTI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI FORNITURE?

quesiti

- L'ADEGUAMENTO PREZZI DEV'ESSERE FATTO SOLO DOPO RICHIESTA DELL'IMPRESA A SEGUITO DI LAVORI GIÀ REALIZZATI?
- QUALI SONO GLI IMPORTI PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SIA PER I LAVORI CHE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI; PER QUESTI AFFIDAMENTI LA STAZIONE APPALTANTE PUO' ESSERE INDIVIDUATA IN NOGNI SINGOLO COMUNE?"
- LAVORI CONSEGNATI A DIC 2021 E OGGI EFFETTIVAMENTE NON ANCORA INIZIATI, **L'O.E. PER FIRMA CONTRATTO SI RISERVA LA REVISIONE PREZZI AI SENSI ART 26 DL 50/22.** E' POSSIBILE ACCORDARE LA REVISIONE? QUALE RIFERIMENTO NORMATIVO IN ESSERE?
- L'INDICE DI MISURA PER LA ROTAZIONE SI BASA SUL CODICE C.P.V.?

quesiti

QUAL'È L'IMPORTO LIMITE PER GARE SENZA CUC ED IL LIMITE PER AFFIDAMENTI DIRETTI CON O SENZA PREVENTIVI?

• CI SONO PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI IN MERITO ALL'AUMENTO DEI PREZZI DI SERVIZI E FORNITURE AL FINE DI POTER DARE RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI ADEGUAMENTO PER ESEMPIO DEL COSTO GIORNALIERO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, CONSIDERATO L'AUMENTO DEL CARBURANTE?

• IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI ENTRERÀ IN VIGORE CON IL NUOVO CODICE APPALTI? QUINDI IL 01/04/2023?

• NUOVO COD.CONTRATTI- OPZIONI CONTRATTUALI (ES. AUMENTO IMPORTO LAVORI, INCREMENTO DURATA DEL SERVIZIO, ECC.) CHE PREVEDANO, FIN DALL'AFFIDAMENTO, LA POSSIBILITÀ DI ESSERE ESERCITATE SU NECESSITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE: SE POSSONO ESSERE PREVISTE.

# Quesiti presenta ti durante webinar

• AGGIORNAMENTO PREZZI, CON L'APPLICAZIONE DELL'ART. 26, QUINDI, È LEGITTIMO PROCEDERE SIA CON LA VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 1 LETT. C E SIA MEDIANTE LA REDAZIONE DI UN CERTIFICATO DI PAGAMENTO SUPPLEMENTARE? DECIDE IL RUP ?

R. Si (in concerto con il responsabile del servizio) per la variante occorre verificare che non snaturi l'intervento.

• E' LEGITTIMO RICONOSCERE ALL'APPALTATORE L'ADEGUAMENTO PREZZI (MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MINISTERIALE ALL'UOPO DEDICATA) PER UN APPALTO CON OFFERTA PRESENTATA NEL MESE DI GENNAIO 2022 E SAL REDATTO A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2022? SE NON ERRO PARE CHE VI SIA STATA UNA PARZIALE ""APERTURA"" CON IL COMMA 6-SEXIES, DELL'ART. 26, DEL D.L. 50/2022 (COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 458, DELLA L. 29/12/2022, N. 197), IL QUALE PREVEDE CHE AI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 6-BIS E 6-TER, NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 1, LETTERA B), 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 11, DELL'ART. 29 DEL D.L. 4/2022.

R. il comma 6 sexies abroga le norme dell'articolo 29 del DL 4/2022 riportate nel quesito. Non è chiaro l'appalto è stato aggiudicato a gennaio ma il SAL è di dicembre? ... forse c'è un errore nel quesito. La nuova norma apre alle lavorazioni eseguite nel 2023 sempre per offerte entro il mese di dicembre 2021

# Quesiti presenta ti durante webinar

- E' POSSIBILE METTERE A DISPOSIZIONE UNO STRALCIO DELLA CLAUSOLA REVISIONE PREZZI DA INSERIRE NEL DISCIPLINARE/CONTRATTO?

- R. l'ipotesi di clausola è presente nei vari webinar già svolti sul tema e a questi si rinvia.

- LA DIREZIONE LAVORI HA EMESSO UN SAL IN DATA 17/01/2023, QUINDI SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL NUOVO PREZZARIO REGIONALE 2023, PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL 2022 ED UN "SAL BIS" AI SENSI DEL D.L. 50/2022 CON COMPENSAZIONE SU PREZZI 2022. E' LEGITTIMO?

- R. la norma, comma 2 richiamato dal comma 6 bis, dell'articolo 26 prevede espressamente che "I prezzi aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data".

# Quesiti presenta ti durante webinar

- SE HO CAPITO QUELLO CHE DICE IL COMMA 6-BIS DELL'ART.26 DL50/2022, I PREZZI DA APPLICARE AL SAL EMESSO IL 17/01/2023 DEVONO ESSERE QUELLI DEL PREZZARIO AGGIORNATO 2023?

R. la norma, comma 2 richiamato dal comma 6 bis, dell'articolo 26 prevede espressamente che "I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data".

- LA REVISIONE PREZZI SI APPLICA ANCHE AL COSTO DEI CARBURANTI? E' OPPORTUNO INTEGRARE QUESTA PARTE NEI CAPITOLATI?

R. Mi sembra che il richiamo alla norma possa essere sufficiente visto che il richiamo è chiaro.

- ANCHE IL NUOVO CODICE APPALTI MANTERRA' LO STESSO LIMITE PER GLI APPALTI PNRR PER I COMUNI NON CAPOLUOGO ?

R. Il nuovo codice prevede un sistema di qualificazione ad hoc. In ogni caso, fino a diversa disposizione si applicano le norme attuali evidentemente.

# Quesiti presenta ti durante webinar

- ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2022, PER GLI APPALTI CHE VERRANNO BANDITI SUCCESSIVAMENTE AL 31 MARZO 2023, QUALE PREZZARIO DOVRÀ ESSERE APPLICATO?

- R. Il comma 6-bis richiama il comma 2 dell'articolo 26 del DL 50/2022, si applica quindi l'ultimo prezzario aggiornato

- AGGIORNAMENTO PREZZI, PER LE VOCI GIÀ OGGETTO DI ANALISI NEL PROGETTO E NON PRESENTI NEL PREZZARIO AGGIORNATO COME SI PROCEDE PER QUANTIFICARE L'INCREMENTO ?

- R. Potrebbe essere espletata una apposita indagine o avere anche dall'appaltatore la documentazione. Sicuramente è necessaria una indagine di mercato sui prezzi relative a voci non presenti nel prezzario.

- E' POSSIBILE AVERE UN CHIARIMENTO SU APPALTI LAVORI PNRR IN MERITO ALL'OBBLIGO DELLA CUC È OLTRE € 150.000?

- R. Per lavori per importo pari o superiore ai 150mila euro PNRR/PNC il comune non capoluogo è obbligato a ricorrere alla stazione appaltante o dell'unione dei comuni, del comune capoluogo, della provincia o della città metropolitana oppure al soggetto aggregatore qualificato (e ipotesi ex comma 4 art. 37 del Codice) a pena di illegittimità dell'appalto